

## **Disegno di legge n.**

*(Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale e misure di prevenzione e contrasto della violenza e della discriminazione per motivi legati al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere)*

### **Articolo 1**

*(Modifiche all'articolo 604-bis del codice penale)*

1. All'articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alle lettere a) e b) del primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
- b) al primo periodo del secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure fondati sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;
- c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Propaganda o istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

### **Articolo 2**

*(Modifica all'articolo 604-ter del codice penale)*

1. Al primo comma dell'articolo 604-ter del codice penale, dopo le parole: «o religioso,» sono inserite le seguenti: «oppure fondati sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere,».

### **Articolo 3**

*(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122)*

1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al titolo, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o fondata sul genere, sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere»;
- b) l'articolo 1, è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

*(Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere)*

1. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui all'articolo 604-*bis*, ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale, nonché per il delitto previsto all'articolo 7 comma 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 962 e per quelli indicati dall'articolo 2, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità secondo le modalità stabilite al comma 4.
2. Nei procedimenti per i delitti indicati dall'articolo 604-*bis*, ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale nonché per il delitto previsto dall'articolo 7 comma 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 962 e per quelli indicati dall'articolo 2, rientranti nei limiti di ammissibilità previsti all'articolo 168-*bis* del codice penale, nei casi di richiesta dell'imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto al comma 4.
3. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 604-*bis* del codice penale, per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale e per quelli indicati dall'articolo 2, il giudice può disporre l'obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno; la sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, il divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere e il divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni, nonché, se il condannato non si oppone, la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite dal comma 4.
4. Possono costituire oggetto della prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità:
  - a) la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e di restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 604-*bis* del codice penale;
  - b) lo svolgimento di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone disabili, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli stranieri o in favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all'articolo 604-*bis* del codice penale;

c) la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche.

5. L'attività può essere svolta nell'ambito e in favore di strutture pubbliche o di enti e organizzazioni privati.

6. L'attività non retribuita in favore della collettività è determinata dal giudice, tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta oggetto di condanna, con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività, di cui all'articolo 1 del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

#### **Articolo 4**

*(Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)*

1. Al comma 4-ter dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la parola: «583-bis,» è inserita la seguente: «604-bis,».

#### **Articolo 5**

*(Modifica all'articolo 90-quater del codice di procedura penale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 90-quater del codice di procedura penale, dopo le parole: «odio razziale» sono inserite le seguenti: «o fondato sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

#### **Articolo 6**

*(Istituzione della giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia)*

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 17 maggio quale «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia», al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell'inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le

discriminazioni e le violenze motivati dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere, in attuazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione.

2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

3. In occasione della «Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia», sono organizzate cerimonie, incontri e ogni altra iniziativa utile, anche da parte delle amministrazioni pubbliche, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

### **Articolo 7**

*(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere)*

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 2, l'ufficio elabora con cadenza triennale, una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l'individuazione di misure relative all'educazione e istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere.

### **Articolo 8**

*(Misure per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno alle vittime)*

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 4 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2020, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime.

2. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è istituito un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere. I centri garantiscono adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime dei reati previsti dagli articoli 604-*bis* del codice penale, commessi per motivi fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere della vittima ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all'articolo 604-*ter* del codice penale, nonché per soggetti che si trovino in condizione di vulnerabilità legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento.

3. I centri di cui al comma 2 svolgono la loro attività garantendo l'anonimato delle vittime e possono essere gestiti dagli enti locali, in forma singola o associata, nonché da associazioni che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione della parità di trattamento. I centri operano in maniera integrata, anche con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessità fondamentali per la protezione dei soggetti di cui al comma 2, ivi compresa l'assistenza legale, sanitaria, psicologica e di mediazione sociale dei medesimi.

4. Il programma di cui al comma 2 è definito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunità. Il regolamento individua i requisiti organizzativi dei centri di cui al comma 2, le tipologie degli stessi, le categorie professionali che vi possono operare e le modalità di erogazione dei servizi assistenziali e assicura, in sede di elaborazione del programma, opportune forme di consultazione delle associazioni di cui al comma 3.

## **Articolo 9**

### *(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza)*

1. Ai fini della verifica dell'applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche di contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura lo svolgimento, con cadenza almeno triennale, di una rilevazione statistica sugli atteggiamenti della popolazione. La rilevazione dovrà misurare anche le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristiche dei soggetti più esposti al rischio. L'elenco minimo di informazioni da rilevare è riportato nell'allegato, che è parte integrante della legge.

## **Articolo 10**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 1, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.